



**NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI**

Repertorio n. 2144

Raccolta n.1724 -----

----- **DETERMINAZIONE DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

----- **DI ASSOCIAZIONE** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di gennaio,
alle ore diciannove e quindici minuti, -----

----- (11 gennaio 2023) -----

In Cologno Monzese (MI), via Visconti n. 4/6, nel mio studio. -
Avanti a me Avv. Massimo Vetromile Ricciulli, Notaio in Cologno
Monzese, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, -----

----- **INTERVIENE E SI COSTITUISCE** -----

MAZZONI Paolo Francesco (in altri atti anche MAZZONI Paolo),
nato a Malagnino (CR) il 31 dicembre 1957, cittadino italiano,
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo dell'associazione: -----

"ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO-AMICI DELLE OPERE DI CARITA'-ODV"

con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Visconti n. 4,
Codice Fiscale 94606320151 iscritta al Registro Regionale del
Volontariato sezione provinciale di Milano al n. 489 dal 3
dicembre 2008, -----

autorizzato a quanto infra in forza di verbale di assemblea
degli associati in data 14 giugno 2019 a rogito del notaio
Aurelio Gavazzi di Cologno Monzese Rep. n. 305071/56184,
registrato a Milano DP 2 il 25 giugno 2019 al n. 3464 serie 1T,
che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto
sotto la lettera **"A"**. -----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale
premette quanto segue. -----

----- **PREMESSO CHE** -----

- l'Associazione in quanto organizzazione di volontariato è
stata oggetto di trasmigrazione dal Registro Regionale dal
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), ai sensi
dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 31 del D.M.
106/2020; -----

- ai sensi delle citate norme, il competente Ufficio del RUNTS
della Città metropolitana di Milano, nell'ambito del
procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti, con
comunicazione Numero di protocollo: 187232 del 2 dicembre 2022,
che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, ha richiesto
all'associazione di apportare alcune modifiche allo statuto
sociale vigente, quali precisamente elencate nella
comunicazione stessa; -----

- è richiesto che le modifiche vengano apportate entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui sopra; -----

- l'iscrizione dell'associazione nel registro suddetto
consentirebbe all'associazione di fruire delle agevolazioni



Firmato digitalmente da MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

Registrato

a Milano - DP I

il 18 gennaio 2023

n. 2894

Serie 1T

pagati € 245,00

previste dalle leggi vigenti in materia e, pertanto, si rende opportuno adeguare lo statuto sociale, come sopra richiesto e, in particolare, modificare gli articoli 5.2 e 10.3 dello Statuto sociale secondo le indicazioni come sopra ricevute. -----

A questo punto il comparente -----

DETERMINA -----

di modificare gli articoli 5.2 e 10.3 dello Statuto sociale, sulla base delle osservazioni riportate nella comunicazione suddetta, e come risultante dal testo di statuto sociale che il comparente consegna a me notaio nella sua forma aggiornata per allegarlo al presente atto sotto la lettera "C". -----

Le spese del presente verbale sono a carico della associazione. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente a quanto allegato al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. -----

Lo stesso consta di un foglio scritto su quattro pagine e in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio. Sottoscritto alle ore diciannove. --

F.to: MAZZONI PAOLO FRANCESCO -----

F.to: Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) --

ALLEGATO.....*A*.....
DI REPERTORIO

DEL N°.....*2144/1724*.....

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

N°305071.= di Repertorio N°56184.= di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A

L'anno 2019 duemiladiciannove, il giorno 14 quattordici del mese di

Milano - DP II

giugno alle ore 21.00 ventuno in Cologno Monzese, frazione San

IL 25/06/2019

Maurizio al Lambro, Via Cesare Battisti n. 115, presso la sede ope-

N. 3464 / 1T

rativa dell'Associazione in oggetto

Euro -----

innanzi a me Dr. Aurelio Stefano Gavazzi Notaio in Cologno Mon-

zese iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

MAZZONI PAOLO, nato a Malagnino (CR) il 31 dicembre 1957, resi-

dente a Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 55, Codice Fiscale

MZZ PLA 57T31 E843A, cittadino italiano,

della cui identità personale sono certo, il quale mi richiede di rice-

vere il presente atto e

premette

- che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata, a seguito di

regolare convocazione ai sensi dell'art. 9.7 dello statuto sociale, in

seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO - AMICI DELLE OPERE DI

CARITA'"

con sede legale in Cologno Monzese (MI), con indirizzo in Via Vi-

sconti n. 4, Codice Fiscale 9460632015 iscritta al Registro Regiona-

le del Volontariato sezione provinciale di Milano al n.489 dal 3 di-

cembre 2008

per deliberare sul seguente

	ordine del giorno	
	Modifiche allo statuto dell'associazione richieste dalla riforma del	
	cosiddetto "TERZO SETTORE".	
	Il signor MAZZONI PAOLO mi richiede quindi di redigere il Verbale	
	delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:	
	- assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto socia-	
	le, lo stesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione, il quale dichiara che:	
	- sono presenti in proprio n. 12 dodici	
	soci e per delega n.16 sedici soci per un totale di 28 ventotto soci su	
	un totale di n. 37 (trentasette) soci, come da elenco che si allega al	
	presente atto sotto la lettera A);	
	- del Consiglio Direttivo sono presenti il costituito Presidente Signor	
	MAZZONI PAOLO ed i consiglieri signori:	
	CAMBIAGHI FABIO	
	GERVASONI DANIELA	
	NAVA ANTONELLA	
	GUGLIELMINI GIANFRANCO	
	Il Presidente ricorda inoltre che, a norma dello statuto vigente, per la	
	validità dell'assemblea straordinaria devono essere presenti in pro-	
	prio e per delega i tre quarti degli associati e le delibere devono es-	
	sere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Il signor MAZZONI PAOLO dichiara quindi l'Assemblea valida sia	
	2	

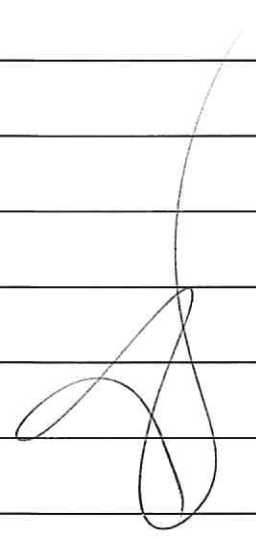
per la tempestività della convocazione sia per il numero dei soci presenti ed in grado di deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Trattando il primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il codice del Terzo settore istituito con d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e modificato con disposizioni integrative e correttive introdotte con d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (ai sensi dell'art. 1 comma 7 della l. 6 giugno 2016 n. 106), richiede a tutti gli enti interessati, compresa l'associazione in oggetto, un adeguamento statutario entro il 2 agosto 2019 ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo settore. Il Presidente spiega che l'iscrizione dell'associazione nel registro suddetto le consentirebbe di fruire delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia, propone pertanto all'uopo di apportare allo statuto sociale vigente alcune modifiche che provvede ad illustrare nel dettaglio. A questo punto il Presidente legge il testo dello Statuto sociale comprensivo delle modifiche proposte ed invita l'Assemblea a deliberare.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea, a voto unanime dei presenti verificato dal Presidente,

delibera

- di modificare gli articoli 1), 3), 4), 5), 6), 9), 12), 13), 14) e il 15) dello Statuto sociale, come proposto dal Presidente e come risultante dal testo di statuto sociale che, composto da n. 15 (quindici) articoli, da me notaio letto ai presenti, e dagli stessi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera B).



Si dà fin d'ora mandato al Presidente di apportare allo Statuto tutte le modifiche che vengano richieste dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Il presente Verbale è chiuso alle ore 22.00 ventidue.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato pubblicazione mediante lettura da me datane con gli allegati al costituito che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio qui in calce.

Atto di un foglio dattiloscritto e manoscritto da me notaio su tre facciate intiere e parte della quarta facciata.

Firmato: MAZZONI PAOLO

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)

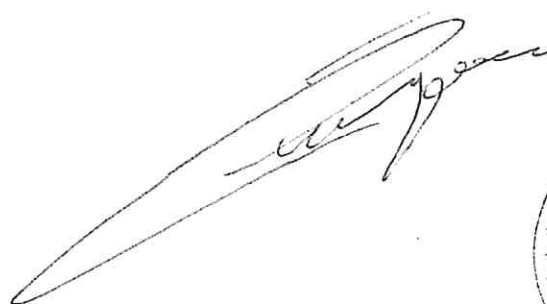
ALLEGATO A DEL N° 305071/56134
DI REPERTORIO

Nr	Cognome e Nome	Indirizzo	Cap	Comune	Pr
01	Pezzimenti Fortunato <i>PRESENTI</i>	V. Maroncelli 11	20093	Cologno Monzese	MI
02	Zonzi Luigi <i>DELEON PIZZANTI</i>	V. Vespucci 2	20093	Cologno Monzese	MI
03	Gervasoni Daniela <i>PRESENTI</i>	V.G. Pascoli 13 bis	20093	Cologno Monzese	MI
04	Rurale Dario <i>DELEON PIZZANTI</i>	V. delle Camelie 12	20093	Cologno Monzese	MI
05	Tacconi Rosa <i>DELEON ROSA P.L.</i>	V. Vespucci 2	20093	Cologno Monzese	MI
06	Sardi Marisa <i>PRESENTI</i>	V. F. Baracca 18	20093	Cologno Monzese	MI
07	Nava Giuseppe <i>PRESENTI</i>	V. G. Pascoli 13 bis	20093	Cologno Monzese	MI
08	Guglielmini Gianfranco <i>PRESENTI</i>	V. Vespucci 2	20093	Cologno Monzese	MI
09	Salis Ivano <i>PRESENTI</i>	V. Abruzzi 5	20093	Cologno Monzese	MI
10	Mazzoni Paolo <i>PRESENTI</i>	Corso Roma 55	20093	Cologno Monzese	MI
11	Scovazzi Elena	v.Papa Giovanni XXIII 25	20093	Cologno Monzese	MI
12	Cambiaghi Fabio <i>PRESENTI</i>	V. Svevo 9	20090	Cernusco sul Naviglio	MI
13	Upazzoli Chiara <i>DELEON VILLA MANICELLI</i>	v.Papa Giovanni XXIII 25	20093	Cologno Monzese	MI
14	Nava Antonella <i>PRESENTI</i>	V. G. Pascoli 13 bis	20093	Cologno Monzese	MI
15	Drago Paolo <i>DELEON VILLA MANICELLI</i>	v.Papa Giovanni XXIII 25	20093	Cologno Monzese	MI
16	Galli Francesco	v.Papa Giovanni XXIII 25	20093	Cologno Monzese	MI
17	Bertoncelli Angela <i>DELEON SANDI P.L.</i>	V. Volta 100	20093	Cologno Monzese	MI
18	Sponda Enrico <i>DELEON DE CAROLANNA</i>	V. Volta 100	20093	Cologno Monzese	MI
19	Rossi Maria Luisa <i>PRESENTI</i>	V. C. Battisti 37	20093	Cologno Monzese	MI
20	Denti Claudio <i>DELEON ROSSI P.L.</i>	V. F. Baracca 18	20093	Cologno Monzese	MI
21	Brambilla Walter	V.U. La Malfa 1	20093	Cologno Monzese	MI
22	Mauri Ivana	V.U. La Malfa 1	20093	Cologno Monzese	MI
23	Christ Basilone Gisela	V. Volturmo	20861	Brugherio	MB
24	Villa Mariella <i>PRESENTI</i>	Corso Roma 55	20093	Cologno Monzese	MI
25	Gavazzi Aurelio	V. C. Battisti 37	20093	Cologno Monzese	MI

Nr	Cognome e Nome	Indirizzo	Cap	Comune	Pr
26	Cazzavillani Licia	V. Vespucci 2	20093	Cologno Monzese	MI
27	Aleppo Mario <i>DELEON DAN GIUSEPPE</i>	V.Monte Grappa 7	20093	Cologno Monzese	MI
28	Loconte Laura <i>DELEON SALVATORE</i>	V.Monte Grappa 7	20093	Cologno Monzese	MI
29	De Carlo Laura <i>DELEON SALVATORE</i>	V.Monte Grappa 7	20093	Cologno Monzese	MI
30	Dursi Maria <i>DELEON SALVATORE</i>	V. Abruzzi 5	20093	Cologno Monzese	MI
31	Losito Carmen <i>DELEON DE CARLO LAURA</i>	V.Cesare Battisti 15	20093	Cologno Monzese	MI
32	Basilone Gaetano	V. Volturmo	20861	Brugherio	MB
33	Targa Nadia <i>DELEON VILLA PAULINA</i>	V. Svevo 9	20090	Cernusco sul Naviglio	MI
34	Radovan Piero <i>DELEON VILLA PAULINA</i>	V. dei Tigli 2/c	20090	Rodano	MI
35	Ravani Franca	V. dei Tigli 2/c	20090	Rodano	MI
36	Boldrin Guido <i>DELEON SALVATORE</i>	V. Isonzo 19	20093	Cologno Monzese	MI
37	Ceriani Elisabetta <i>DELEON ROSSI DE L</i>	V. Isonzo 19	20093	Cologno Monzese	MI

Cologno M. il 14 GIUGNO 2019

Per Paolo Franchini




Allegato B) del Repertorio N. 305.071/56.184

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

San Benedetto – Amici delle opere di carità

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata:

"ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO -

AMICI DELLE OPERE DI CARITÀ - ODV"

in seguito denominata "Associazione".

L'Associazione adotta come riferimento il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

codice del Terzo settore e leggi successive.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi

di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva

partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede in Cologno Monzese (MI) in Via Visconti

n. 4 e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere

deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, sociali

daristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs.

117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere a), i), k), n), u), v) e

w):

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017;

6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Gli associati, con riferimento alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, nel solco della sua tradizione di opere di carità, nello spirito del Monachesimo Benedettino, grati a Dio Padre per tutto quanto gratuitamente hanno ricevuto si propongono di condividere i bisogni, per condividere il senso della vita, delle persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, di malattia, economiche, sociali e familiari. I suoi volontari con amicizia, impegno gratuito e personale, spirito di carità e comunionale offrono aiuto, sostegno e assistenza diretta a persone indigenti o in stato di bisogno materiale o affette da malattia, a giovani e minori in stato di disagio sociale, a anziani in difficoltà; promuovono iniziative ed eventi in loro favore per alleviare la loro situazione di difficoltà e bisogno; promuovono e sostengono le attività di altri enti non profit che si riconoscono e condividono gli ideali dell'Associazione e, che per essi già si adoperano.

3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone, tra l'altro di:

- reperire mediante la raccolta a titolo gratuito, generi alimentari, farmaci e altri beni materiali da devolvere a soggetti svantaggiati o a altre organizzazioni di volontariato, o enti non profit che operano nel settore dell'assistenza sociale, dell'accoglienza e della cura della persona o della cooperazione internazionale;

- promuovere ogni iniziativa per permettere ai volontari un'azione di accompagnamento e supporto a anziani, disabili, indigenti, per lo svolgimento delle attività quotidiane e delle emergenze (assistenza alla spesa, assistenza al reperimento farmaci ecc.);

- attivare un'azione di sostegno a persone sole, promuovere l'accompagnamento presso i vari presidi e centri di assistenza, l'assistenza a stranieri per lo svolgimento di pratiche burocratiche;

- realizzare a favore di minori o giovani in situazioni di difficoltà attività e iniziative di assistenza e sorveglianza sia rivolte all'ambito scolastico che all'ambito familiare

- promuovere in maniera occasionale attività di sensibilizzazione, momenti ricreativi, spettacoli, mostre, concerti, fiere volte al reperimento di fondi da destinare alle persone indigenti e ad enti senza scopo di lucro o a particolari progetti da essi intrapresi, sempre che gli enti operino nell'ambito delle finalità che l'associazione persegue;

- organizzare tavole rotonde, dibattiti, seminari, attività editoriali (con esclusione dei quotidiani) volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su problemi ed emergenze sociali anche a sostegno di iniziative di enti non profit che operano nel campo del sociale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.3 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati.

Art. 4

4.1 L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni pubbliche e private ed enti del terzo settore per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori",

che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente in cui sottoscrive la propria condivisione alla realizzazione dello scopo sociale e si impegna a svilupparlo.

5.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti del terzo settore, rappresentate da una sola persona designata con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

5.3 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

5.4 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

5.5 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5.6 Le prestazioni fornite dagli associati comprese le cariche sociali non possono essere retribuite in alcun modo.

Art. 6 - ASSOCIATI – DIRITTI E DOVERI

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

6.2 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo sociale) e di votare direttamente o per delega;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- di essere rimborsati delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- di esaminare i libri sociali previo accordo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera;
- contribuire a sviluppare le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

6.4 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni al-

tro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6.6 L'associazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017, provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 - PATRIMONIO

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

7.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi singoli di privati ed enti;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove nominato).

8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto nell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

9.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

9.3 All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente;

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti inter-

ni;

- all'approvazione del programma e del preventivo economico per

l'anno successivo

- alla ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adot-

tati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla

sua attenzione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata per deliberare sulle modi-

fiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente co-

stituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associa-

ti; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno di-

verso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, in prima e in

seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei presenti.

9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo

scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le

maggioranze indicate nell'art. 13.

9.6 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato,

purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Re-

visori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun associato può rap-

presentare più di tre associati.

9.7 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato per posta

ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la

data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima del

giorno fissato per l'adunanza.

L'associato nella domanda di ammissione indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione.

Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.

Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati.

Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione.

9.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

10.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

10.4 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente tra loro al Presidente e al Vice Presidente

Nel caso in cui per ragioni di urgenza su materie riservate alla competenza dell'assemblea debba decidere il Consiglio Direttivo, le relative delibere dovranno essere ratificate dall'assemblea alla prima riunione

10.5 In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;
- convoca l'Assemblea;
- nomina il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- predispone il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

10.6 È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la di-

stribuzione non siano imposte dalla legge.

10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

10.8 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Presidente può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze.

Il Presidente o altro Consigliere delegato, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

11.4 Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati, vidimati (ad eccezione del libro cassa), delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

11.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

12.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devo-

no essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

12.3 Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

12.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50,00% (cinquanta per cento) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

13.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

13.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alle norme del codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 e successive modifiche).

Lettera
confermata e sottoscritta
Luca Montese il 14
febbraio 2019

Dottoressa Paola Franciosi

con firma



Copia autentica composta di quattordici mezzi fogli conforme all'originale
in più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti n. 4

Il giorno 26 giugno 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'L. G. G. G.'. The stamp is a purple ink seal, partially obscured by the signature. It features a central emblem and text around the perimeter, including 'COMUNE DI COLOGNO MONZESE' and 'AURELIO DI'.

Da: segreteria <segreteria@pec.associazionesanbenedetto.eu>
Inviato: lunedì 9 gennaio 2023 15:51
A: societario@notaioricciulli.it
Oggetto: Fw:Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro uniconazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 de
Allegati: Lettera integrazione ODV 1328 ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO.pdf; Lettera integrazione ODV 1328 ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO.pdf.p7m; segnatura.xml

Come da Vs cortese richiesta inoltro PEC ricevuta da protocollo

Saluti

Paolo Mazzoni

Da protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
A SEGRETERIA@PEC.ASSOCIAZIONESANBENEDETTO.EU

Cc

Data Fri, 02 Dec 2022 19:41:16 +0100

Oggetto Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro uniconazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.#371944090#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

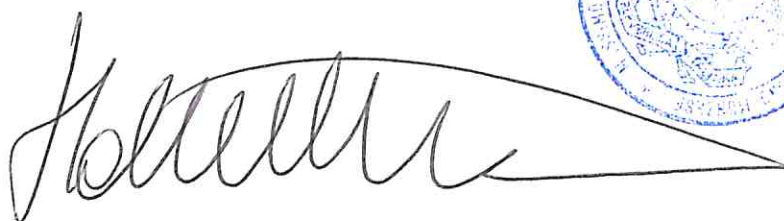
Registro: CMMI

Numero di protocollo: 187232

Data protocollazione: 02/12/2022

Segnatura: 0187232 | 02/12/2022

Notaio Paolo Francesco





Gentile Presidente ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO -
AMICI DELLE OPERE DI CARITA' - ODV

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.

Così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

- **Prevede la possibilità di ammettere nel corpo associativo altri enti del Terzo Settore e persone giuridiche senza specificare che gli stessi devono necessariamente essere enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e che il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.**

L'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, invero, prevede che *"Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato"*.

Nettom Paolo Francesco

- **Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione.**

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che *"Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere lo statuto revisionato e **registrato presso Agenzia delle Entrate** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**, **entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**. Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non consente di consolidare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la documentazione precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche l'**attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo** di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, **indicante l'ammontare del patrimonio netto**.

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente**.

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Notari Paolo Francesco

[Handwritten signature]





NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI

Allegato "C" del Repertorio N.2144/1724 -----

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -----

----- San Benedetto - Amici delle opere di carità -----

----- Art. 1 - DENOMINAZIONE -----

1.1 È costituita l'associazione di volontariato denominata: ---

----- "ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO -

----- AMICI DELLE OPERE DI CARITÀ - ODV" -----

in seguito denominata "Associazione". -----

L'Associazione adotta come riferimento il d.lgs. 3 luglio 2017
n. 117 codice del Terzo settore e leggi successive. -----

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati
a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che
consentono l'effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell'Associazione stessa. -----

----- Art. 2 - SEDE E DURATA -----

2.1 L'Associazione ha sede in Cologno Monzese (MI) in Via
Visconti n. 4 e può costituire sedi secondarie. -----

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve
essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione
di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito
della stessa città possono essere decisi con deliberazione del
Consiglio Direttivo. -----

2.3 L'Associazione ha durata illimitata. -----

----- Art. 3 - SCOPO -----

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed esercita le seguenti
attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art.
5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili
alle lettere a), i), k), n), u), v) e w): -----

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112,
e successive modificazioni; -----

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo; -----

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso; -----

4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014 n. 125, e successive modificazioni; -----

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017; ---

6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. -----

Gli associati, con riferimento alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, nel solco della sua tradizione di opere di carità, nello spirito del Monachesimo Benedettino, grati a Dio Padre per tutto quanto gratuitamente hanno ricevuto si propongono di condividere i bisogni, per condividere il senso della vita, delle persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, di malattia, economiche, sociali e familiari. I suoi volontari con amicizia, impegno gratuito e personale, spirito di carità e comunionale offrono aiuto, sostegno e assistenza diretta a persone indigenti o in stato di bisogno materiale o affette da malattia, a giovani e minori in stato di disagio sociale, a anziani in difficoltà; promuovono iniziative ed eventi in loro favore per alleviare la loro situazione di difficoltà e bisogno; promuovono e sostengono le attività di altri enti non profit che si riconoscono e condividono gli ideali dell'Associazione e, che per essi già si adoperano. ---

3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone, tra l'altro di: -----

- reperire mediante la raccolta a titolo gratuito, generi alimentari, farmaci e altri beni materiali da devolvere a soggetti svantaggiati o a altre organizzazioni di volontariato, o enti non profit che operano nel settore dell'assistenza sociale, dell'accoglienza e della cura della persona o della cooperazione internazionale; -----

- promuovere ogni iniziativa per permettere ai volontari un'azione di accompagnamento e supporto a anziani, disabili, indigenti, per lo svolgimento delle attività quotidiane e delle emergenze (assistenza alla spesa, assistenza al reperimento farmaci ecc.); -----

- attivare un'azione di sostegno a persone sole, promuovere l'accompagnamento presso i vari presidi e centri di assistenza, l'assistenza a stranieri per lo svolgimento di pratiche burocratiche; -----

- realizzare a favore di minori o giovani in situazioni di difficoltà attività e iniziative di assistenza e sorveglianza sia rivolte all'ambito scolastico che all'ambito familiare -----

- promuovere in maniera occasionale attività di sensibilizzazione, momenti ricreativi, spettacoli, mostre, concerti, fiere volte al reperimento di fondi da destinare alle persone indigenti e ad enti senza scopo di lucro o a particolari progetti da essi intrapresi, sempre che gli enti operino nell'ambito delle finalità che l'associazione persegue; -----

- organizzare tavole rotonde, dibattiti, seminari, attività editoriali (con esclusione dei quotidiani) volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su problemi ed emergenze sociali anche a sostegno di iniziative di enti non profit che operano nel campo del sociale. -----

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma. -----

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

3.3 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente. -----

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati. -----

Art. 4 -----

4.1 L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni pubbliche e private ed enti del terzo settore per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Art. 5 - ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE -----

5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. -----

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). -----

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente in cui sottoscrive la propria condivisione alla realizzazione dello scopo sociale e si impegna a svilupparlo. -----

5.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti

associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati. -----

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, rappresentate da una sola persona designata con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. -----

In ogni caso il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato associate.

5.3 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. -----

5.4 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. -----

5.5 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

5.6 Le prestazioni fornite dagli associati comprese le cariche sociali non possono essere retribuite in alcun modo. -----

----- Art. 6 - ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI -----

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. -----

6.2 Gli associati hanno il diritto di: -----

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo sociale) e di votare direttamente o per delega;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; -----
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione; -----

- di essere rimborsati delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo; -----

- di esaminare i libri sociali previo accordo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

6.3 Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione; -----
- versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera; -----
- contribuire a sviluppare le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali; -----
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione. -----

6.4 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

6.5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. -----

6.6 L'associazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017, provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

----- Art. 7 - PATRIMONIO -----

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; -----
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio; -----
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio; -----
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----

7.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

- contributi degli associati; -----
- contributi singoli di privati ed enti; -----
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali. -----

----- Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

8.1 Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo (ove nominato). -----

8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate. -----

----- Art. 9 - ASSEMBLEA -----

9.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto nell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. -----

9.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. -----

9.3 All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: -----

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; -----
 - il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente; -----
- L'Assemblea delibera inoltre in merito: -----
- alla nomina del Consiglio Direttivo; -----
 - all'eventuale nomina dell'Organo di controllo; -----
 - all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni; -----
 - all'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo -----
 - alla ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; -----
 - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua attenzione. -----

L'Assemblea può inoltre essere convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei presenti. -----

9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13. -----

9.6 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro

associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati. -----

9.7 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. -----

L'associato nella domanda di ammissione indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di comunicazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi. -----

Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati. -----

Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione. -----

9.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. -----

----- Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari. --- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -----

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta. -----

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario. -----

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

10.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica e l'assemblea dei soci provvede, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea. -----

10.4 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. -----

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese. -----

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente tra loro al Presidente e al Vice Presidente -----

Nel caso in cui per ragioni di urgenza su materie riservate alla competenza dell'assemblea debba decidere il Consiglio Direttivo, le relative delibere dovranno essere ratificate dall'assemblea alla prima riunione -----

10.5 In particolare il Consiglio Direttivo: -----

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea; -----
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione; -----
- convoca l'Assemblea; -----
- nomina il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; -----
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale; -----
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati; -----
- predispone il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo; -----
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. -----

10.6 È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. -----

10.8 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

----- Art. 11 - PRESIDENTE -----

11.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice

Presidente, il Segretario e il Tesoriere. -----

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

11.3 Il Presidente può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze. -----

Il Presidente o altro Consigliere delegato, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. -----

11.4 Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro degli associati, vidimati (ad eccezione del libro cassa), delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. -----

11.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

11.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. -----

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. -----

----- Art. 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -----

12.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. -----

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

12.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. -----

12.3 Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle

ad esse direttamente connesse. -----

12.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. -----

- Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50,00% (cinquanta per cento) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

13.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. -----

13.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione. -----

13.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. -----

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE -----

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. -----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

----- Art. 15 - NORME APPLICABILI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alle norme del codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 e successive modifiche). -----

F.to: MAZZONI PAOLO FRANCESCO -----

F.to: Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) --

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. 47 facciate,
oltre la presente, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla
legge

Cologno Monzese, li 26 gennaio 2023

Avv. Massimo Vetromile Ricciulli Notaio